



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

TERRINONI PAOLA, Presidente

CHINE' GIUSEPPE, Relatore

FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice

in data 12/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3888/2021 depositato il 26/07/2021

proposto da

Alessia La Vista - LVSLSS83M47H501D

Difeso da

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

ed elettivamente domiciliato presso danieldelmonte@legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

Alessio Giuseppe Antonio Colistra - CLSLSG78R24F537J

ed elettivamente domiciliato presso alessio.colistra@avvocativibo.legalmail.it

Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma In Forma Abbreviata Ama S.p.a - 05445891004

elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3868/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 24 e pubblicata il 12/04/2021

Atti impositivi:

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente:

Resistente:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'appello in epigrafe, la contribuente Alessia La Vista impugna la sentenza della CTP di Roma n. 3868 del 12 aprile 2021, limitatamente al capo recante condanna al pagamento delle spese di lite.

2. Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe totalmente errato nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, in quanto queste ultime si erano costituite in giudizio in assenza di avvocato: segnatamente, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione risultava rappresentata da un proprio dipendente, l'AMA S.p.a. dalla propria struttura interna.

Conclude, pertanto, per la riforma del capo di sentenza censurato e la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonché per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del grado di appello.

3. Con memoria in data 18 luglio 2023 si è costituita in giudizio per resistere all'atto di gravame l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, deducendone la inammissibilità e integrale infondatezza nel merito. Non si è costituita, benché ritualmente intimata, AMA S.p.a.

4. Alla camera di consiglio del 7 settembre 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello è infondato.

6. Per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. *ex multis*, Cass. n. 23055 del 2019; Id. n. 2588 del 2020; Id., n. 20590 del 2021; Id., 1740 del 2022), pienamente condiviso dal Collegio, la parte pubblica risultata vittoriosa in giudizio, qualora sia stata assistita da un proprio funzionario o dipendente, ha comunque diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in giudizio con riferimento al compenso spettante agli avvocati, ma con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo previsto.

6.1. Secondo le predette coordinate giurisprudenziali, il capo di sentenza censurato dall'appellante sfugge alle doglianze proposte, in quanto la CTP ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, procedendo alla liquidazione delle spese del grado sulla base della nota spese allegata da parte resistente, il cui importo è stato debitamente ridotto a quello finale di euro 300,00.

6.2. L'accertata infondatezza del motivo di appello impone la reiezione dell'atto di gravame.

7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, Sezione 1, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento di euro 500,00 per le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.